



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza

UFFICIO TECNICO COMUNALE

SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE

Responsabile Geom. Denis Pagani

Assessore Mezzadri Dr. Arch. Marina



REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



REDATTO NEL MAGGIO 2014

Approvato con deliberazione del C.C. n° 64 del 29 settembre 2014

INDICE

CAPITOLO I TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ.....5

TITOLO II TIPOLOGIE E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIE DI VERDE URBANO - AMBITO DI APPLICAZIONE -
ESCLUSIONI.....5

ARTICOLO 3 – CENSIMENTO DEL VERDE.....6

TITOLO III PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO

ARTICOLO 4 – IL CITTADINO.....7

ARTICOLO 5 – SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE.....7

ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLE AREE VERDI.....7

CAPITOLO II TITOLO I TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 7 – CRITERI PER VINCOLI DEGLI ALBERI.....8

ARTICOLO 8 - ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PRIVATE.....9

ARTICOLO 9 - CAPITOZZATURA DELLE ALBERATURE PRIVATE.....10

ARTICOLO 10 - POTATURA DELLE ALBERATURE PRIVATE.....11

ARTICOLO 11 - INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE.....12

ARTICOLO 12 - TUTELA DELLE ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI...12

ARTICOLO 13 – CRITERI DI TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL
VERDE NEI CANTIERI EDILI.....14

ARTICOLO 14 - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ E SICUREZZA DELLE ALBERATURE.....16

ARTICOLO 15 - DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE.....16

ARTICOLO 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO.17

CAPITOLO III

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LE NUOVE ALBERATURE

ARTICOLO 17 - MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE.....18

ARTICOLO 18 - DISTANZE.....19

ARTICOLO 19 - SCELTA DELLE SPECIE BOTANICHE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI.....19

ARTICOLO 20 - PROGETTAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE NUOVE AREE VERDI.....21

TITOLO II

DIFESA FITOSANITARIA

ARTICOLO 21 - PREVENZIONE.....23

ARTICOLO 22 - SALVAGUARDIA FITOSANITARIA.....24

ARTICOLO 23 - MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA.....25

ARTICOLO 24 - USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI.....25

CAPITOLO IV

TITOLO I

TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 25 - SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....26

ARTICOLO 26- USI CONSENTITI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....27

ARTICOLO 27 - DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....27

ARTICOLO 28 - USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE RISERVATE AI CANI.....29

ARTICOLO 29 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....29

ARTICOLO 30 - ALTRI USI ED INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NELLE
AREE VERDI PUBBLICHE.....30

ARTICOLO 31 - GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....30

CAPITOLO V
TITOLO I
NORME E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A
DESTINAZIONE
AGRICOLA

ARTICOLO 32 - TUTELA E RISPETTO DELLE ZONE A VERDE AGRICOLO.....31

ARTICOLO 33 - DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI.....32

ARTICOLO 34 - SALVAGUARDIA DELLE MACCHIE MISTE SPONTANEE, DELLE SIEPI
INTERPODERALI E DEI FILARI DI ALBERI CAMPESTRI.....32

ARTICOLO 35 - VERDE SPONDALE, FASCE FLUVIALI.....33

CAPITOLO VI
TITOLO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO 36 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI.....34

ARTICOLO 37 - OBBLIGHI PER I LOTTI INEDIFICATI E SFALCIO TERRENI.....34

CAPITOLO VII
TITOLO I
VIGILANZA , SANZIONI, INDENNIZZO

ARTICOLO 38 - VIGILANZA.....35

ARTICOLO 39 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.....35

ARTICOLO 40 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....36

ARTICOLO 41 - SANZIONI ACCESSORIE.....41

ARTICOLO 42 - VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO VERDE COMUNALE.....41

ALLEGATO 1.....43

ALLEGATO 2.....44

CAPITOLO I

TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune di Rivergaro intende tutelare, in quanto bene pubblico, le specie vegetali arboree nelle aree sia pubbliche sia private, costituendo tale vegetazione una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche ad essa collegate.

L'obiettivo è la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata per conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale.

La tutela della vita vegetale presente sull'intero territorio comunale si attiva quando questa assume una qualsiasi rilevanza ambientale, nell'ambito patrimoniale pubblico e privato.

La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.

TITOLO II TIPOLOGIE E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIE DI VERDE URBANO - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI

Con il presente Regolamento il Comune di Rivergaro intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del comunale ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione di tutto il patrimonio vegetale presente nel suo territorio, sia pubblico che privato, potendo anche quest'ultimo rivestire un'importanza notevolissima per estensione e/o per qualità.

Il presente Regolamento si applica quindi, con le indicazioni illustrate nei vari articoli, sia alle aree verdi pubbliche sia alle aree private presenti nel territorio comunale.

In particolare, il presente Regolamento trova applicazione agli spazi verdi o alberature di seguito elencati:

- a) parchi e giardini pubblici e privati, anche storici;
- b) alberi pubblici;
- c) alberi privati aventi una circonferenza del tronco superiore a 60 cm misurata a 1,30 metro dal suolo. Relativamente alle piante formate da più tronchi (policormici) si considererà la circonferenza complessiva derivante dalla somma delle circonferenze dei singoli tronchi;
- d) alberi privati piantati in sostituzione di altri abbattuti per i primi 10 anni dal loro impianto;
- e) macchie miste spontanee, filari di alberi campestri e siepi interpoderali;
- f) aree demaniali fluviali, aree demaniali dei torrenti e dei loro affluenti;
- g) fasce e sponde fluviali.

Sono esclusi dal presente Regolamento:

- a) le piantagioni da reddito di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico;
- b) le coltivazioni specializzate per l'arboricoltura da legno;
- c) le attività florovivaistiche.

Per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si avvarrà dei propri organi tecnici e amministrativi facenti capo all'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano.

ARTICOLO 3 – CENSIMENTO DEL VERDE

L'Amministrazione Comunale ha predisposto ed aggiorna, a cadenza quinquennale, il censimento del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e delle aree verdi pubbliche, possibilmente su cartografia informatizzata.

Il censimento comprende per ogni area indagata:

- a) la superficie a verde;
- b) l'identificazione della specie, la numerosità, l'altezza, il diametro, un sintetico giudizio relativo allo stato fitosanitario e strutturale apparente di ogni singola pianta;
- c) la tipologia dell'arredo (panchine, tavoli, giochi, illuminazione, etc.), la numerosità, un sintetico giudizio relativo allo stato di uso e manutenzione;
- d) il tipo di irrigazione (irrigatori, idranti, ala gocciolante, etc.), la numerosità, un sintetico giudizio relativo allo stato di uso e manutenzione;
- e) una classificazione dell'area in base alla sua velenza turistica/ricreativa, alla sua fruizione, alla sua posizione;
- f) gli interventi manutentivi consigliati e necessari, etc.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI,
SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE,
AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO

ARTICOLO 4 – IL CITTADINO

Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

Il Comune di Rivergaro promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.

ARTICOLO 5 – SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

Sono riconosciute, come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde, anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà comunicare alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova realizzazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLE AREE VERDI

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e/o alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità ed esperienza, la manutenzione di aree di verde pubblico e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute a scomputo degli oneri di

urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può affidare ai proprietari, in forma associata, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico.

L'Amministrazione Comunale può altresì consentire a soggetti privati, forme di supporto consistenti in interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore.

L'affidamento e le attività di supporto sono regolate da apposite convenzioni predisposte dall'Amministrazione Comunale e concordate, per ogni singolo caso, preventivamente con l'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'affidamento e delle attività di supporto, vigilerà affinché la realizzazione delle aree verdi e la loro manutenzione sia conforme ai principi di tutela e di qualità espressi nel seguente regolamento.

CAPITOLO II

TITOLO I

TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 7 – CRITERI PER VINCOLI DEGLI ALBERI

Sono oggetto di tutela gli alberi aventi una circonferenza superiore a 60 centimetri misurati a m 1,30 dal colletto ad eccezione delle specie non idonee indicate nell'articolo 19. Nel caso di alberi con più tronchi (alberi policormici) si considererà la circonferenza complessiva derivante dalla somma delle circonferenze dei singoli tronchi.

Sono inoltre oggetto di tutela, in deroga al limite minimo di 60 cm, tutti gli alberi messi a dimora in sostituzione di alberi o arbusti abbattuti.

Sono altresì oggetto di tutela tutti gli alberi, gli arbusti e le piante erbacee presenti nelle aree di interesse naturalistico.

Sono infine oggetto di tutela le siepi. Per siepe si intende un insieme di alberi e/o arbusti appartenenti anche a specie diverse posizionati tra loro in modo tale da costituire, a maturità, una barriera continua avente una lunghezza minima di 10 m. Sono oggetto di tutela tutte le siepi presenti nel territorio comunale eccettuate quelle costituite dalle specie non idonee indicate nell'articolo 19.

ARTICOLO 8 - ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PRIVATE

Chiunque intenda abbattere un albero o una siepe oggetto di vincolo (articolo 7) deve chiedere autorizzazione all'Ufficio Ambiente almeno 15 giorni prima dell'intervento medesimo. L'abbattimento si intenderà tacitamente autorizzato decorso il termine massimo di 15 giorni dalla completa presentazione dell'istanza.

Il termine dei 15 giorni deve ritenersi sospeso da una eventuale richiesta scritta dell'Amministrazione di documentazione integrativa; in questo caso l'autorizzazione verrà rilasciata dopo 15 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa; nel caso in cui trascorrono 15 giorni senza che sia intervenuta nessuna richiesta da parte dell'Ufficio Ambiente, e non sia stato rilasciato parere contrario, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa.

Le domande devono essere effettuate compilando l'apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Ambiente.

Nel caso l'intervento comporti la necessità di una modifica della viabilità, questa deve essere disciplinata con l'emanazione di un'ordinanza sindacale da redigersi a cura del Servizio Lavori Pubblici dell'U.T.C.

L'abbattimento delle alberature private è consentito in caso di:

- a) morte della pianta;
- b) grave patologia o avanzato deperimento della pianta;
- c) messa a dimora in uno spazio inadeguato allo sviluppo a maturità;
- d) albero fortemente danneggiato da calamità naturali;
- e) pericolo per l'incolumità delle persone/cose o danni arrecati a manufatti/cose.

Per i casi da b) ad e) la richiesta di abbattimento del proprietario o dell'avente titolo dovrà essere corredata da una perizia tecnica, redatta secondo i criteri indicati al successivo articolo 14, nel caso in cui l'Ufficio Ambiente, valutata la documentazione presentata, ne faccia richiesta scritta.

L'abbattimento non è soggetto ad autorizzazione quando:

- a) l'albero non è vincolato (art. 7);
- b) l'albero o l'arbusto appartenga alle specie non idonee indicate nell'articolo 19.
- c) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone e/o cose. In questo caso il proprietario o l'avente titolo potranno procedere all'abbattimento dandone comunicazione entro 48 ore dall'intervento all'Amministrazione Comunale. Il proprietario o l'avente titolo devono conservare, per almeno 6 mesi dalla comunicazione, prove documentali, ed anche fotografiche, dello stato dei luoghi e della pianta prima e dopo l'intervento, che dimostrino la sussistenza del pericolo imminente e la necessità dell'intervento medesimo, nonché, per almeno 15 giorni, porzioni della pianta probanti la sua instabilità.

Ogni albero abbattuto deve essere sostituito, entro un anno dall'abbattimento medesimo, da un numero di esemplari tale che la somma delle loro circonferenze equivalga a quella dell'esemplare abbattuto. In ogni caso, gli alberi da mettere a dimora non devono avere circonferenza inferiore a 16/18 cm misurata a 1,30 metro da terra e altezza non inferiore a 3 m misurata dal colletto.

Laddove la sostituzione non sia possibile per la densità arborea, per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario o l'avente titolo sono comunque obbligati a mettere a dimora le alberature in sostituzione in area pubblica su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano o a corrispondere la somma relativa, calcolata ai sensi dei successivi articoli 40, 41, 42. Gli alberi in sostituzione devono avere le caratteristiche di cui ai successivi articoli 17, 18,19 e 32 mentre le somme percepite devono essere destinate dall'Amministrazione Comunale per interventi sul verde.

ARTICOLO 9 - CAPITIZZAZIONE DELLE ALBERATURE PRIVATE

Gli interventi di capitozzatura sono sempre vietati, salvo in caso di:

- a) significativa propensione al cedimento della pianta, dimostrata con una relazione sulla valutazione della stabilità (redatta secondo i criteri indicati al successivo articolo 14);
- b) necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" ovvero di alberi allevati fin dai primi anni con tagli di capitozzatura, che modificano in modo permanente la struttura naturale dell'albero (ad esempio, filari di gelsi, salici, etc.);
- c) necessità di contenimento della chioma dovuta all'interferenza delle ramificazioni dell'albero con linee e impianti aerei (ad esempio, linee elettriche, filoviarie, etc.).

Chiunque intenda capitozzare un albero deve chiedere autorizzazione all'Ufficio Ambiente almeno 15 giorni prima dell'intervento medesimo. La capitozzatura si intenderà tacitamente autorizzata decorso il termine massimo di 15 giorni dalla completa presentazione dell'istanza.

Il termine dei 15 giorni deve ritenersi sospeso da una eventuale richiesta scritta dell'Amministrazione di documentazione integrativa; in questo caso l'autorizzazione verrà rilasciata dopo 15 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa; nel caso in cui trascorrono 15 giorni senza che sia intervenuta nessuna richiesta da parte dell'Ufficio Ambiente, e non sia stato rilasciato parere contrario, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa. Le domande devono essere effettuate compilando apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Ambiente.

La capitozzatura non autorizzata dell'albero si considera come abbattimento senza autorizzazione e, come tale, è soggetta alla specifica sanzione. In questo caso, il

10

proprietario o l'avente titolo devono provvedere alla sostituzione dell'albero capitozzato, secondo quanto stabilito all'articolo 8.

ARTICOLO 10 - POTATURA DELLE ALBERATURE PRIVATE

L'intervento di potatura non è soggetto ad autorizzazione.

Tuttavia, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, è soggetta alla specifica sanzione prevista al successivo Capitolo VII Titolo I.

Le potature vanno effettuate solo in caso di effettiva necessità e se effettuate senza adeguate conoscenze possono essere una delle maggiori cause di rischio per la salute e stabilità degli alberi, e pertanto non sono ammesse capitozzature o drastiche riduzioni dell'apparato aereo che alterino la naturale forma dell'albero a meno che tali interventi non riguardino alberi tenuti abitualmente in forma obbligata come nel caso di siepi e forme topiarie.

Sono da evitare tagli di rami di diametro superiore a 10 cm.

Un albero piantato nel pieno rispetto delle sue esigenze di spazio, in assenza di patologie specifiche, necessita di potatura solo nei seguenti casi:

- a) interventi in fase giovanile eseguiti allo scopo di favorire un corretto sviluppo dell'albero;
- b) interventi di rimonda del secco e di rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati;
- c) riduzione del volume della chioma per motivi di sicurezza legati alla propensione al cedimento della pianta o di parti di essa dimostrata con una relazione sulla valutazione della stabilità (redatta secondo i criteri indicati al successivo articolo 14);
- d) mantenimento delle condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda la segnaletica stradale;
- e) conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" (es. filare di gelsi);
- f) per esigenze architettoniche e paesaggistiche di progetto, con forme obbligate (es. ars topiaria).

La potatura per la riduzione della chioma, quando lo spazio a disposizione della pianta sia insufficiente, deve essere eseguita intervenendo nella parte più esterna delle ramificazioni, senza alterare in modo sostanziale la struttura e la forma naturale della pianta e operando secondo la tecnica della potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno o secondo le tecniche consolidate dell'arboricoltura. In particolare:

- a) il raccorciamento di ogni singolo ramo va eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate che funga da nuova cima, evitando in tal modo di lasciare monconi di ramo;

- b) i tagli devono essere netti evitando slabbrature della corteccia e/o scortecciamento dei rami;
- c) nel caso eccezionale in cui debba essere tagliato un intero ramo, il taglio non va mai eseguito a filo tronco, ma rispettando il collare del ramo ovvero l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta;
- d) le potature devono essere eseguite durante il periodo di riposo vegetativo o in piena estate, evitando sempre il periodo di germogliamento ed il periodo di caduta delle foglie (per le caducifoglie dopo la caduta delle foglie e non oltre il 15 febbraio oppure dopo la ripresa vegetativa dal 1 luglio al 31 agosto; per le sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo in inverno dal 15 dicembre al 15 febbraio).

ARTICOLO 11 - INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE

Gli alberi pubblici sono tutelati a prescindere dalla dimensione del loro tronco. E' vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzata, se non diversamente disposto.

L'abbattimento, la capitozzatura e la potatura degli alberi insistenti su proprietà pubblica sono effettuati direttamente da personale del Comune o da personale autorizzato, oltre che nei casi e nei modi di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, nelle seguenti ipotesi:

- a) ostacolo alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- b) impedimento all'uso di spazi pubblici.

I predetti interventi possono essere eseguiti previo parere rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano.

Le alberature pubbliche abbattute dovranno essere sostituite da un numero di esemplari tale che la somma delle loro circonferenze equivalga a quella dell'esemplare abbattuto e dovranno essere messi a dimora in un'area individuata dall'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano. In ogni caso le alberature da mettere a dimora non dovranno avere circonferenza inferiore a 16/18 cm misurata a 1,30 m da terra e altezza non inferiore a 3 m misurata dal colletto.

È comunque vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzata sulle alberature pubbliche.

ARTICOLO 12 - TUTELA DELLE ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI

Tutti gli interventi edilizi privati, che prevedono la modificazione di un'area verde esistente, devono essere progettati nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 1, in particolare con l'obiettivo di mantenere e conservare il verde e le alberature esistenti.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 8, nell'ambito di progetti relativi ad interventi edilizi privati, l'abbattimento è consentito per necessità connesse alla sicurezza dei lavoratori, non ovviabili in altro modo e dichiarate in apposita perizia dal Direttore dei Lavori o Responsabile della Sicurezza. In tal caso, ogni albero abbattuto deve essere sostituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.

Ove l'alberatura sia di ostacolo alla realizzazione dell'intervento, è consentito prevederne il trapianto, secondo le seguenti modalità.

Il trapianto deve essere eseguito da ditte specializzate mediante zollatura dell'apparato radicale, da effettuarsi nell'arco temporale minimo di due anni con taglio dell'apparato radicale progressivo eseguito in almeno due fasi e nel rispetto delle seguenti dimensioni minime della zolla radicale:

- lato della zolla: 10*diametro del tronco ad 1,30 m di altezza;
- profondità: 2*diametro del tronco misurato a 1,30 m di altezza.

Ad ogni trapianto dovranno far seguito, per almeno 36 mesi, interventi di bagnatura, estirpo erbe e controllo tutori e tiranti.

Quando il trapianto non sia tecnicamente realizzabile e ciò risulti da apposita perizia redatta da un tecnico abilitato del settore agroforestale (Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale), potrà essere previsto l'abbattimento della alberatura, purché avente dimensioni del tronco non superiori a 180 cm di circonferenza. In tal caso, ogni albero abbattuto deve essere sostituito, entro un anno dall'*abbattimento* medesimo e fatte salve eventuali proroghe connesse ai tempi di realizzazione dell'intervento edilizio, con un numero di esemplari tale che la somma delle circonferenze del tronco equivalga al doppio di quella dell'esemplare abbattuto. Laddove la sostituzione nell'area oggetto di intervento non sia possibile per la densità arborea o per carenza di spazio, il proprietario o l'avente titolo sono comunque obbligati ad impiantare le alberature in sostituzione in area pubblica su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano o a corrispondere il doppio della somma relativa, calcolata ai sensi dei successivi articoli 40, 41, 42. Gli alberi in sostituzione devono avere le caratteristiche di cui ai successivi articoli 17, 18, 19 e 32, mentre le somme percepite saranno destinate dall'Amministrazione Comunale per interventi sul verde.

Su tutti gli interventi edilizi privati che prevedano la modificazione di un'area verde esistente, il Responsabile dell' Ufficio Ambiente dovrà esprimere un parere vincolante entro il termine massimo di 15 giorni dalla presentazione della domanda relativa all'intervento edilizio.

Ai fini dell'espressione del parere deve essere presentata la documentazione da cui risulti lo stato di fatto e lo stato di progetto, con l'indicazione precisa degli interventi che si intendono effettuare e delle loro motivazioni.

Laddove l'intervento edilizio privato comporti anche lavori edili o di scavo in aree verdi private e/o in aree di rispetto di alberature pubbliche o private, devono essere rispettati anche i criteri di cui al successivo articolo 13.

Nel caso di interventi edilizi relativi a nuove costruzioni e ad ampliamenti di costruzioni esistenti si impone di mettere a dimora almeno un albero ogni 50 metri quadri e 10 metri quadri di arbusti ogni 150 metri quadri di superficie a verde del lotto, a meno che non sia diversamente disposto dall'Ufficio preposto.

Laddove l'impianto nell'area oggetto dei predetti interventi non sia possibile per la densità arborea o per carenza di spazio, il proprietario o l'avente titolo sono comunque obbligati a sistemare le piante previste in area pubblica su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano. Gli alberi devono avere le caratteristiche di cui ai successivi articoli 17, 18, 19 e 32.

Dovranno essere altresì previsti opportuni manufatti o paracarri di protezione del tronco degli alberi da danni meccanici prodotti dalle autovetture in manovra; il loro dimensionamento dovrà tenere conto delle dimensioni finali del tronco degli alberi protetti.

Le specie arboree messe a dimora devono avere le caratteristiche di cui ai successivi articoli 17, 18, 19 e 32.

L'Ufficio Ambiente si esprime sulla conformità del progetto al presente regolamento. Il parere è vincolante ai fini della realizzazione della sistemazione a verde.

ARTICOLO 13 – CRITERI DI TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI

Per area di pertinenza delle alberature, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità.

Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti (ved. Allegato 1).

Tutte le attività di cantiere che coinvolgano aree di pertinenza delle alberature pubbliche e private devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) delimitare l'area di pertinenza dell'albero con idonea recinzione di protezione, ove possibile;
- b) quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione l'area di pertinenza, predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante l'apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di cm 2 e dell'altezza minima di m 2,50 appoggiate e fissate verticalmente al tronco lungo tutto il suo perimetro;
- c) eseguire l'eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno alcuno alle radici portanti di diametro superiore a cm 8;
- d) non transitare con mezzi pesanti entro l'area di pertinenza dell'albero. Nel caso in cui il transito con mezzi pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm 20, ricoperto a sua volta con tavolame in legno o con piastre metalliche.

Tutti i lavori di scavo effettuati entro l'area di pertinenza, devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) in prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione;
- b) non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm 8, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo;
- c) in caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm 8 di diametro), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega; accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi.

Nel caso di alberature pubbliche, le attività di cui sopra possono essere eseguite solo previo parere vincolante, rilasciato, nell'ambito del relativo procedimento, entro il termine massimo di 15 giorni dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano.

Nel caso di alberature private i criteri di cui sopra, dovranno essere presi in considerazione dal soggetto interessato dall'intervento.

In tutte le aree verdi, in condizioni di terreno bagnato, è vietato il transito di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipo finché non si siano ristabilite le normali condizioni di umidità del suolo.

In tutte le aree verdi è inoltre vietato lo spargimento di rifiuti di qualsiasi natura: materiali da costruzione, materie cementizie, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio di betoniere, acidi.

Infine si invita a prendere visione dell'allegato 2 che riporta alcuni esempi di operazioni corrette e scorrette.

ARTICOLO 14 – PERIZIA TECNICA O VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ E SICUREZZA DELLE ALBERATURE

La richiesta di abbattimento del proprietario o dell'avente titolo deve essere corredata da una perizia tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato del settore agroforestale (Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale) che specifichi:

- a) le caratteristiche della/e pianta/e (es. specie, sito di messa a dimora, caratteristiche dimensionali, ecologiche, fisiologiche, etc);
- b) le ragioni dell'intervento;
- c) dovrà essere allegata una planimetria con indicazione delle specie arboree;
- d) dovrà essere allegata una documentazione fotografica.

Altresì quando è richiesta la valutazione della stabilità delle alberature la predetta deve essere eseguita da un tecnico abilitato del settore agroforestale (Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale) secondo quanto previsto dal protocollo sulla valutazione della stabilità degli alberi redatto dalla Società Italiana di Arboricoltura.

ARTICOLO 15 – DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di legge, è vietato qualsiasi comportamento, colposo o doloso, che provochi danneggiamento alle alberature pubbliche o private.

Sono considerati danneggiamenti alle alberature i seguenti comportamenti:

- a) eseguire scavi o lavorazioni di qualsiasi genere entro l'area di rispetto dell'albero, senza osservare distanze e precauzioni tali da evitare lesioni e/o scortecciature agli apparati radicali, al colletto, al fusto o alle ramificazioni, come precisato al precedente articolo 13;
- b) provocare lesioni al colletto degli alberi per un errato uso del decespugliatore a filo o delle attrezzature meccaniche di manutenzione del verde;
- c) depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche in prossimità degli apparati radicali delle alberature;
- d) affiggere agli alberi cartelli, manifesti e simili, con chiodi, cavi, filo di ferro;

- e) realizzare e installare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare la pianta;
- f) in tutte le aree verdi ed entro l'area di pertinenza degli alberi:
 - depositare materiale di qualsiasi natura;
 - effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale impermeabilizzante;
 - scarificare o asportare terreno;
 - rendere impermeabile il suolo con pavimentazioni non drenanti o altre opere edilizie;
 - determinare il costipamento del suolo con il transito di mezzi pesanti;
 - inquinare con scarichi di qualsiasi natura;
 - produrre combustione di sostanze di qualsiasi tipo;
 - interrare inerti o materiali di altra natura;
 - variare il piano di campagna originario, senza autorizzazione;
 - utilizzare fonti di calore senza opportuna protezione per le alberature.

ARTICOLO 16 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

Il patrimonio verde Comunale è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.

Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre:

- a) rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi annuali;
- b) segnalare con opportuno preavviso all'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde gli interventi che saranno eseguiti anche al fine di ottenere l'eventuale nulla osta;
- c) effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri di arboricoltura più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
- d) massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche;
- e) monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo del verde cittadino in rapporto agli standard europei e secondo le ultime conoscenze in campo arboricolturale.

All'interno del territorio comunale, è auspicabile individuare aree verdi da destinare all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, saranno segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.

La durata media funzionale ed estetica delle specie arboree in ambiente urbano è di circa 30 anni, per questo motivo è auspicabile prevedere un piano di riqualificazione che preveda nuovi impianti con scadenza trentennale.

Il rinnovo progressivo delle alberate trae origine da alcune importanti considerazioni:

- a) i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;
- b) il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
- c) lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenerli e alimentarli;
- d) la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.

Si rende pertanto necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento al fine di evitare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati e la inevitabile perdita di valenza ornamentale.

CAPITOLO III TITOLO I DISPOSIZIONI PER LE NUOVE ALBERATURE

ARTICOLO 17 – MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE

L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali:

18

- a) gli alberi devono presentare una dimensione minima di 16-18 cm di circonferenza del tronco misurata ad 1,30 m di altezza;
- b) deve essere realizzato un sistema di sostegno con almeno due pali tutori della lunghezza di 2,50 m, con fissaggio dell'albero mediante legatura in materiale elastico all'altezza di 1,70 m e con idonea protezione della corteccia dalle abrasioni;
- c) deve essere eventualmente realizzata un'incamiciatura del tronco fino a 2,00 m di altezza a protezione delle scottature della corteccia, mediante stuoia o arella in canniccio avvolta e fissata al tronco;
- d) deve essere predisposto uno shelter in materiale plastico al colletto per prevenire le eventuali lesioni prodotte dai mezzi meccanici di manutenzione del prato;
- e) deve essere garantita un'annaffiatura post impianto con volume d'acqua sufficiente a garantire l'attecchimento.

ARTICOLO 18 – DISTANZE

Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo sviluppo potenziale della pianta.

A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le seguenti distanze:

- a) alberi di prima grandezza: (es. *Quercus*, *Tilia*, *Fraxinus* etc.)
 - distanza minima dagli edifici: 10 metri;
 - distanza minima tra le piante: 10 metri;
- b) alberi di seconda grandezza: (es. *Acer*, *Carpinus* etc.)
 - distanza minima dagli edifici: 6 metri;
 - distanza minima tra le piante: 6 metri;
- c) alberi di terza grandezza (es. *Prunus*, *Malus* etc.)
 - distanza minima dagli edifici: 5 metri;
 - distanza minima tra le piante: 5 metri.

Per le distanze dai confini trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 892 e seguenti del codice civile. Si consiglia comunque di mantenere una distanza minima dai confini di 8 metri per le piante di prima grandezza.

ARTICOLO 19 – SCELTA DELLE SPECIE BOTANICHE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

In relazione ai principali caratteri ambientali del territorio comunale, le specie arboree consigliate per i nuovi impianti sono quelle di seguito elencate. Sulla base delle indicazioni dell'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) IBIMET di Bologna, alcune delle specie di seguito elencate sono dotate di una buona capacità di captazione delle polveri e di una ridotta emissione di VOC biogeniche

(composti organici volatici precursori dell'ozono) e sono pertanto da privilegiare nei nuovi impianti arborei ai fini di migliorare la funzione di biocompensazione della vegetazione urbana. Nell'elenco seguente le suddette specie sono contrassegnate da un asterisco.

Le specie indicate fra parentesi sono invece da utilizzare con cautela, per le emergenti difficoltà di adattamento all'ambiente urbano e per motivi di resistenza alle malattie e agli agenti atmosferici:

Specie arboree di 1° grandezza (altezza della chioma a maturità: > 16 metri)		
<i>Acer pseudoplatanus</i> e sue varietà	<i>Acer platanoides</i> e sue varietà *	(<i>Aesculus hippocastanum</i>)
(<i>Aesculus x carnea</i>)	<i>Celtis australis</i>	<i>Corylus colurna</i>
(<i>Fagus sylvatica</i> "Purpurea")	<i>Fraxinus excelsior</i> e sue varietà*	<i>Fraxinus oxycarpa</i> e sue varietà*
<i>Ginkgo biloba</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i> varietà senza spine	<i>Juglans nigra</i>
<i>Juglans regia</i>	(<i>Liquidambar styraciflua</i>)	(<i>Liriodendron tulipifera</i>)
<i>Morus alba</i>	<i>Morus nigra</i> e sue varietà	<i>Platanus hybrida</i>
(<i>Populus alba</i> "Bolleana")- pioppo bianco piramidale	(<i>Populus nigra</i> "Italica") - pioppo cipressino	<i>Prunus avium</i> *
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	<i>Quercus robur</i>	<i>Quercus cerris</i>
<i>Quercus pubescens</i>	<i>Quercus frainetto</i>	<i>Quercus petraea</i>
(<i>Salix babilonica</i>)	<i>Sorbus domestica</i>	<i>Sorbus torminalis</i>
<i>Tilia platyphyllos</i> e sue varietà*	<i>Tilia cordata</i> e sue varietà*	<i>Tilia x europea</i> e sue varietà*
<i>Tilia tomentosa.</i> e sue varietà*	<i>Tilia hybrida</i> "Argentea"*	<i>Tilia x euchlora</i> *
<i>Ulmus campestris</i> (varietà resistenti alla "Grafiosi")	<i>Ulmus pumila</i>	<i>Zelkova serrata</i>

Specie arboree di 2° (altezza della chioma a maturità: 10/16 m)		
<i>Acer campestre</i> *	<i>Aesculus</i> "Briotii"	<i>Aesculus</i> "Briotii"
(<i>Alnus glutinosa</i>)	(<i>Alnus incana</i>)	(<i>Betula pendula</i>)
<i>Catalpa bignonioides</i> e sue varietà	<i>Carpinus betulus</i> e sue varietà	<i>Fraxinus ornus</i> e sue varietà
<i>Koelreuteria paniculata</i>	<i>Melia azedarach</i>	<i>Ostrya carpinifolia</i>
<i>Paulownia imperialis</i>	<i>Pyrus calleriana</i> "Chanticleer"	(<i>Robinia pseudoacacia</i>)
(Robinia da fiore)	<i>Sophora japonica</i> e sue varietà	<i>Sorbus aria</i> "Lutescens"
<i>Ulmus laevis</i>		

Specie arboree di 3° grandezza (altezza della chioma a maturità: <10 metri)		
<i>Acer platanooides</i> "Globosum"	<i>Amelanchier ovalis</i>	<i>Catalpa bignonioides</i> "Bungei"
<i>Cercis siliquastrum</i>	<i>Cydonia oblonga</i>	<i>Lagerstroemia indica</i>
Magnolie a foglia caduca	<i>Malus spp.</i> e sue varietà*	<i>Parrotia persica</i>
<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	<i>Prunus spp.</i> e sue varietà	<i>Pyrus spp.</i> e sue varietà
<i>Sophora japonica</i> "Pendula"		

Specie arboree sempreverdi		
<i>Magnolia grandiflora</i>	(<i>Cupressus sempervirens</i>)	<i>Laurus nobilis</i> *
<i>Quercus ilex</i> (<i>Pinus pinea</i>)	<i>Taxus baccata</i>	(<i>Pinus sylvestre</i>)

Per il difficile inserimento nel contesto paesaggistico, per la scarsa adattabilità e suscettibilità alle malattie, le seguenti specie arboree non sono idonee nel territorio comunale:

Specie non idonee		
<i>Abies spp</i>	<i>Acer negundo</i>	<i>Acer rubrum</i>
<i>Acer saccharinum</i>	<i>Acer saccharum</i>	<i>Ailanthus altissima</i>
<i>Crataegus spp.</i> (cfr. Determ. Resp. Servizio Fitosanitario Regionale 29 novembre 2007, n.15904)	<i>Fagus sylvatica</i> (escluse varietà consigliate)	<i>Castanea sativa</i>
<i>Cedrus spp.</i>	<i>Chamaecyparis spp.</i>	<i>Cupressus spp.</i> (escluse varietà consigliate)
<i>Larix spp.</i>	<i>Picea spp</i>	<i>Pinus spp.</i>
<i>Populus alba</i> (escluse varietà sterili consigliate)	<i>Populus nigra</i> (escluse varietà sterili consigliate)	<i>Populus x euroamericana</i>
<i>Quercus rubra</i>	<i>Quercus palustris</i>	

L'aggiornamento dell'elenco è rimesso al Responsabile dell'Ufficio Ambiente.

ARTICOLO 20 – PROGETTAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE NUOVE AREE VERDI

Nella realizzazione di nuove aree verdi i soggetti pubblici e privati devono considerare quanto contenuto nel presente Regolamento ed ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area della pianura e collina emiliana e/o comunque ricomprese negli elenchi di specie di cui all'articolo 19;
- b) utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
- c) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
- d) corretto sesto di impianto delle alberature e modalità di messa a dimora (es. buca d'impianto);
- e) rispetto delle distanze dalle costruzioni limitrofe e da altre piante (art. 18) e sedi stradali ai sensi del Codice Civile e del Codice della Strada;
- f) corretto inserimento ambientale e paesaggistico;
- g) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- h) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
- i) facilità ed economicità di manutenzione;
- j) rispetto della funzione ornamentale del verde.

Tutti i progetti su area pubblica o privata che verranno ceduti all'Amministrazione relativi alla realizzazione di nuove aree verdi o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti devono essere sottoposti all'Ufficio Ambiente che deve esprimere un parere tecnico preventivo e vincolante.

Tali progetti dovranno essere costituiti almeno da:

- a) relazione tecnica che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare;
- b) planimetria e fotografie dello stato di fatto, con individuazione delle eventuali preesistenze;
- c) planimetria dello stato di progetto con indicazione del numero delle piante, della specie, della loro collocazione e dell'impianto di irrigazione.

Gli aspetti agronomici dovranno obbligatoriamente essere progettati da un tecnico abilitato del settore agroforestale (Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale).

Inoltre al fine di consentire all'Amministrazione Comunale una valutazione, sotto un profilo economico, degli annessi oneri gestionali, tutti gli interventi riguardanti la realizzazione del verde pubblico devono essere supportati, nell'ambito della fase di progettazione, da un Piano pluriennale di gestione che preveda, nei dettagli: tipologia, cronologia e modalità di esecuzione degli interventi manutentivi. Detto Piano pluriennale di gestione deve inoltre contenere il computo metrico dei costi di gestione annuale e/o pluriennale, redatto sulla base dei prezzi unitari aggiornati desunti dai listini delle Associazioni dei produttori.

Al fine di garantire la necessaria qualità del verde pubblico, nelle nuove aree di cessione realizzate dai privati, nella fase precedente il collaudo, sarà cura della proprietà o dell'avente titolo fornire un certificato di regolare esecuzione progettuale redatto da un tecnico abilitato del settore agroforestale (Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale). L'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano deve procedere alla validazione delle opere realizzate, per quanto di propria competenza. In particolare, nel corso del sopralluogo tecnico l'Ufficio Ambiente deve eseguire le seguenti verifiche:

- a) rispondenza delle opere realizzate ai documenti progettuali;
- b) valutazione tecnica delle opere realizzate:
 - qualità del materiale vivaistico;
 - regolarità delle superfici a prato e quote;
 - quote dei manufatti (pozzetti etc.);
 - impianti d'irrigazione e sistemi di automazione;
 - qualità delle superfici pavimentate;
 - arredi e attrezzature;
 - rispondenza delle attrezzature di gioco alla normativa vigente in materia di sicurezza.

In occasione del suddetto sopralluogo sarà redatto apposito verbale, che diventerà parte integrante della documentazione di collaudo delle opere realizzate.

TITOLO II DIFESA FITOSANITARIA

ARTICOLO 21 - PREVENZIONE

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire il più possibile le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie autoctone adatte all'ambiente pedoclimatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c) la tutela delle piante da danneggiamenti di varia natura;

- d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- e) il rispetto delle aree di pertinenza di cui al precedente articolo 13 e la protezione delle stesse da calpestio.

Il proprietario della alberatura deve creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali per renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

ARTICOLO 22 - SALVAGUARDIA FITOSANITARIA

Per tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei, all'atto della fornitura del materiale vegetale, deve essere consegnata al proprietario apposita dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie e patologie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un tecnico abilitato del settore agroforestale (Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale), periodici controlli delle condizioni di salute e una valutazione della stabilità delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di potatura o abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di rischio verso se stessi o terzi.

Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

I trattamenti contro parassiti patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la calendarizzazione e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

ARTICOLO 23 - MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

Gli interventi di lotta obbligatoria sono istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti.

Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, riguardano le seguenti patologie:

- cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
- colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
- processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*).

Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

ARTICOLO 24 USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, fitosanitari e/o insetticidi devono essere privilegiati quelli di origine naturale o gli interventi con l'applicazione dei criteri di lotta guidata e integrata. Nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, è fatto obbligo di adottare tecniche di applicazione che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente, secondo modalità compatibili con gli ambienti stessi, avuto riguardo all'eventuale presenza di popolazione residente od operante nelle zone interessate.

L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, diserbanti e trattamenti fitosanitari, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità, quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.

Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata nel territorio comunale:

- a) è comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e nocivi, ex prima e seconda classe, come definite dalla normativa vigente in materia;
- b) ogni trattamento, effettuato da soggetti pubblici o privati, deve essere preventivamente comunicato, almeno 36 ore prima dell'inizio del trattamento, ai vicini e ai confinanti, anche mediante esposizioni di cartellonistica;
- c) ove possibile il trattamento deve essere effettuato di notte;
- d) chi esegue l'intervento deve predisporre tutti gli accorgimenti affinché non sia arrecato danno o disagio alle persone.

L'eventuale utilizzo di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione sugli esemplari arborei potrà essere consentito nel caso di fitopatie o fitofagi particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione in forma scritta, da effettuarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, al Servizio Fitosanitario Regionale, ai competenti organi di vigilanza sanitaria ed all'Amministrazione Comunale, con almeno cinque giorni non festivi di anticipo sulla data dei trattamenti, al fine di consentire le verifiche normative del caso. Detta comunicazione scritta, relativamente all'intervento ipotizzato, dovrà indicare:

- localizzazione;
- tempistica;
- individuazione degli esemplari su cui si intende intervenire;
- patologia riscontrata;
- copia dell'etichetta del prodotto a cui si intende fare ricorso;
- ogni altro particolare tecnico utile a chiarire modalità e criteri dell'intervento.

Durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito.

In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell'affissione di cartelli informativi.

E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

CAPITOLO IV

TITOLO I

TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 25 – SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza.

In particolare, le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza turbative e salvaguardando l'ambiente da danni che potrebbero derivare da un cattivo uso del verde medesimo.

La gestione degli spazi verdi ed il controllo sull'uso degli stessi è affidato all'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano.

A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Le aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

ARTICOLO 26- USI CONSENTITI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Tutte le aree verdi pubbliche sono destinate al riposo, allo svago ed alle attività ricreative.

Pertanto le attività consentite, purché non disturbino altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sono:

- svago e riposo;
- mobilità pedonale;
- mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, etc.), usati dai bambini di età inferiore ai sei anni possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
- attività fisica e sportiva;
- accesso regolamentato per gli animali da affezione;
- attività di pet-therapy.

Sono comunque vietate tutte le attività che possono arrecare danno all'area verde o disturbo ai frequentatori della stessa e quelle specificatamente vietate dalla regolamentazione per le singole aree verdi.

ARTICOLO 27 - DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Fatto salvo quanto previsto da norme penali, in tutte le aree verdi pubbliche non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente. In particolare, è vietato:

- a) ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
- b) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;
- c) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- d) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- e) distruggere, danneggiare, tagliare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;

- f) danneggiare i prati e calpestare le aiuole fiorite;
- g) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
- h) abbandonare, catturare, molestare o ferire animali;
- i) introdurre animali selvatici o alimentare la fauna presente, salvo negli spazi appositamente attrezzati;
- j) mettere a dimora alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
- k) effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
- l) depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque tossiche;
- m) rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
- n) effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
- o) affiggere cartelli, manifesti e simili, cavi, tiranti, e luminarie, alle alberature e agli arbusti;
- p) compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura;
- q) campeggiare e pernottare;
- r) accendere fuochi;
- s) calpestare prati e aiuole nelle aree indicate da apposita segnaletica;
- t) soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici appositamente predisposti;
- u) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- v) svolgere attività rumorosa non espressamente autorizzata;
- w) circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore;
- x) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- y) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro ;
- z) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Sono comunque vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

ARTICOLO 28 - USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE RISERVATE AI CANI

Le aree destinate all'attività motoria dei cani, liberi dal guinzaglio, sono indicate da apposita segnaletica. All'interno e all'esterno di dette aree i proprietari dei cani, o le persone che li hanno in custodia, sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

- essere sempre in possesso di mezzi idonei e necessari al prelievo degli escrementi dei loro animali;
- asportare gli escrementi degli animali loro affidati servendosi degli appositi contenitori;
- scongiurare sempre comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone o degli altri animali;
- non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere e servirsi sempre degli appositi contenitori.

ARTICOLO 29 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

All'interno delle aree verdi pubbliche possono essere autorizzate, previo parere vincolante dell'Ufficio Ambiente, le seguenti attività:

- a) manifestazioni e/o spettacoli;
- b) attività ambulanti e/o di animazione;
- c) installazione di strutture fisse o mobili;
- d) attività di scavo o di cantiere.

Il parere può contenere prescrizioni, che il destinatario ha l'obbligo di rispettare integralmente.

Per consentire l'espressione del predetto parere, nell'ambito del procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione per una delle attività sopra elencate, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento; l'area ed il volume di occupazione; il numero degli spettatori, la necessità di utilizzare seggiole o gradinate, la necessità di utilizzare automezzi).

A seconda del tipo di attività richiesta, e comunque ove sia presente un rischio di danneggiamento dell'area verde, l'Ufficio Ambiente, nel proprio parere, potrà chiedere che il rilascio dell'autorizzazione venga subordinato alla prestazione di una idonea cauzione, a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere stesso.

L'importo della cauzione è pari alla metà del danno presunto, calcolato tenendo conto delle presunte spese di ripristino e/o riparazione, stimate in base ai valori di mercato.

Chiunque si renda responsabile di danneggiamenti o violazioni alle norme del presente Regolamento non potrà comunque ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni del presente articolo sul territorio comunale per almeno 24 mesi.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di ripristinare gli spazi conformemente allo stato antecedente.

Il presente parere è necessario anche per la realizzazione di chioschi e dehors. In ogni caso, i chioschi ed i dehors non possono essere posti entro l'area di rispetto degli alberi esistenti.

ARTICOLO 30 - ALTRI USI ED INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Previa autorizzazione dell'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano, su richiesta di cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi o Associazioni, possono essere consentite, ai fini di una valorizzazione dell'area verde pubblica, le attività sotto elencate:

- la messa a dimora di piante;
- la posa di arredi, attrezzature per il gioco, fioriere e fontane;
- ogni altro intervento reversibile, fuori o entro terra, per il quale il richiedente si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi.

Per consentire il rilascio dell'autorizzazione, nel termine massimo di 60 giorni, il richiedente dovrà indicare tutti gli elementi qualificanti l'attività richiesta (a mero titolo esemplificativo: la tipologia dell'attività richiesta, il motivo dell'intervento, le eventuali alberature che potrebbero essere coinvolte nell'intervento; l'area ed il volume di occupazione).

Previa autorizzazione da parte dell'Amm.ne Com.le e la sottoscrizione di idoneo contratto, le aree destinate a verde pubblico potranno essere affidate in comodato d'uso gratuito ai cittadini, frontisti o meno, per la loro manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

ARTICOLO 31 - GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Le attrezzature per il gioco devono essere utilizzate in modo conforme alla funzione cui sono destinate e possono essere usate solo dai bambini di età non superiore a quella specifica d'uso delle attrezzature stesse. L'uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità degli accompagnatori.

Le attività sportive non organizzate di gruppo, che disturbano il tranquillo godimento del verde, possono essere praticate solo negli spazi attrezzati o indicati da apposita segnaletica o comunque individuati dall'Ufficio Ambiente preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano.

L'attività sportiva in forma individuale può essere praticata in tutti gli spazi calpestabili.

E' vietata a chiunque la posa di giochi ed attrezzature per giochi, manufatti di ogni genere sulle aree verdi pubbliche.

CAPITOLO V
TITOLO I
NORME E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A
DESTINAZIONE
AGRICOLA

ARTICOLO 32 - TUTELA E RISPETTO DELLE ZONE A VERDE AGRICOLO

Compatibilmente con le esigenze gestionali e produttive dell'azienda agricola, gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico della pianura padana e collina emiliana in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale (formato dalla trama dei filari e delle siepi di campagna, ordinate secondo i ritmi regolari che, dalla centuriazione romana all'appoderamento, hanno scandito il territorio agricolo). Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. È auspicato pertanto l'utilizzo delle seguenti specie che vegetavano nelle foreste padane:

Specie arboree		
Acer montano (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>)	Castagno (<i>Castanea sativa</i>)
Farnia (<i>Quercus robur</i>)	Frassino (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i>)
Noce (<i>Juglans regia</i>)	Platano (<i>Platanus spp.</i>)	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)
Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>)	Acer campestre (<i>Acer campestre</i>)	Acer riccio (<i>Acer platanoides</i>)
Betulla (<i>Betula pendula</i>)	Cerro (<i>Quercus cerris</i>)	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i>)
Ciliegio selvatico (<i>Prunus avium</i>)	Gelso bianco (<i>Morus alba</i>)	Gelso nero (<i>Morus nigra</i>)

Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)	Pado (<i>Prunus padus</i>)	Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i>)
Salice bianco (<i>Salix alba</i>)	Salice fragile (<i>Salix fragilis</i>)	Sorbo comune (<i>Sorbus domestica</i>)
Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i>)		

Specie arbustive		
Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i>)	Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)
Pallone di maggio (<i>Viburnum opalus</i>)	Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)
Salice cenerino (<i>Salix cinerea</i>)	Salicone (<i>Salix caprea</i>)	Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)
Viburno (<i>Viburnum lantana</i>)	Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)	Brugo (<i>Calluna vulgaris</i>)
Crespino (<i>Berberis vulgaris</i>)	Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	Ginepro comune (<i>Juniperus communis</i>)
Ginestra dei carbonai (<i>Sarothamnus scoparius</i>)	Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	Luppolo (<i>Humulus lupulus</i>)
Pero corvino (<i>Amelanchier ovalis</i>)	Rosa canina (<i>Rosa canina</i>)	Rovo (<i>Rubus idaeus</i>)
Salice rosso (<i>Salix purpurea</i>)	Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	Spin-cervino (<i>Ramnus catharticus</i>)

ARTICOLO 33 - DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI

E' vietato bruciare il materiale di risulta derivante dalle operazioni di coltivazione dei fondi e di manutenzione dei parchi e dei giardini sia pubblici che privati che dovrà essere conferito negli appositi contenitori (benne scarrabili) posizionate sul territorio comunale, con l'ovvia esclusione di quello derivante dalle operazioni di coltivazione dei fondi, del cui smaltimento dovrà farsi carico la proprietà.

ARTICOLO 34 - SALVAGUARDIA DELLE MACCHIE MISTE SPONTANEE, DELLE SIEPI INTERPODERALI E DEI FILARI DI ALBERI CAMPESTRI

Sono vietati il danneggiamento e l'estirpazione delle macchie miste spontanee, delle siepi interpoderali e dei filari di alberi campestri.

La loro estirpazione è soggetta alla disciplina degli abbattimenti di cui al precedente articolo 8.

La loro potatura è consentita nei modi e nei casi di cui al precedente articolo 10, oltre che, per motivi di viabilità e visibilità, quando rappresenti l'unica soluzione fattibile, a prescindere da valutazioni di natura economica senza richiedere alcuna autorizzazione.

La capitozzatura è vietata salvo nel caso e nei modi di cui al precedente articolo 9.

Ad ogni abbattimento deve seguire – entro un anno dall'intervento - il reimpianto di elementi vegetali in grado di produrre un arricchimento in termini di biodiversità per eventualmente creare l'effetto di corridoi ecologici per il movimento e la protezione della fauna selvatica.

ARTICOLO 35 - VERDE SPONDALE, FASCE FLUVIALI

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e delle sponde fluviali lungo il fiume Trebbia deve essere improntata al rispetto della vegetazione e della fauna autoctona presente, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche.

In tutti gli ambiti destinati a parco fluviale, qualora gli interventi ricadano in tratti di sponda non costruita e protetta da difese spondali già esistenti, i nuovi progetti devono essere realizzati con tecniche ispirate all'ingegneria naturalistica. Ove possibile i nuovi interventi devono consentire il mantenimento o la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, utile anche ai fini della conservazione di ittiofauna e avifauna.

La realizzazione di nuovi accessi alle sponde e di nuovi percorsi ciclopedonali andrà preventivamente autorizzata dall'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano e dovrà essere realizzata con pavimentazioni permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di corrivazione delle acque meteoriche.

E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.

Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici.

Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde fluviali devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.

**CAPITOLO VI
TITOLO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

ARTICOLO 36 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

I frontisti hanno l'obbligo di provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:

- a) taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
- b) contenimento dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale arrecando pericolo per la circolazione stradale e pedonale;
- c) contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
- d) pulizia della strada dalla caduta di eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo, se provenienti dal verde insistente sulla loro proprietà;
- e) nel caso di fossi o scoli, con esclusione della rete primaria, sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque ed eliminare fonti di pericolo, danneggiamento e limitazione della visibilità delle strade comunali e vicinali.

Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e di m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Gli stessi non possono comunque toccare fili della pubblica illuminazione o dell'alta tensione o sporgere fino a balconi o finestre di edifici limitrofi.

I rami e i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari della pianta

Per l'inottemperanza a quanto previsto ai precedenti commi, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29 del Codice della Strada.

I frontisti hanno comunque l'obbligo di mantenere pulita la propria proprietà in modo da non intralciare con la vegetazione aree pubbliche e/o manufatti di uso pubblico e in modo da non impedirne il loro corretto utilizzo.

ARTICOLO 37 - OBBLIGHI PER I LOTTI INEDIFICATI E SFALCIO TERRENI

Il proprietario o l'avente diritto del lotto classificato edificabile che risulti ineditato o in corso di edificazione ha l'obbligo di mantenere pulita l'area dallo sviluppo di vegetazione spontanea sia erbacea sia arbustiva. L'obbligo prevede un minimo di n° 2 sfalci annuali così distribuiti: uno da eseguirsi nel periodo tra maggio/giugno ed uno in ottobre.

È fatto obbligo ai proprietari o agli affittuari e a tutti coloro che hanno un diritto reale sui terreni circostanti gli abitati, gli edifici e nei terreni incolti o in fermo agronomico (set-aside), di mantenerli puliti e sfalciati per una distanza di almeno 50 metri dal fabbricato più vicino.

La sanzione per la violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta altresì l'obbligo dei soggetti tenuti ad effettuare le opere e i lavori di pulizia e sfalcio, entro 20 giorni dalla notifica della stessa. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente o tramite terzi all'uopo incaricati, recuperando coattivamente le somme anticipate.

CAPITOLO VII
TITOLO I
VIGILANZA , SANZIONI, INDENNIZZO

ARTICOLO 38 - VIGILANZA

L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Servizio Associato di Polizia Municipale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento potranno essere accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

L'attività di vigilanza è affidata anche alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla Legge Regionale n. 23/1989, alle guardie ENPA, a guardie giurate e a Gruppi ed Associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal loro status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale.

Gli addetti alla vigilanza possono effettuare le verifiche necessarie su eventuali cause non naturali della morte delle alberature poste su area pubblica o privata al fine di verificare eventuali violazioni al presente Regolamento.

Gli addetti alla vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nelle aree e nei locali privati di abitazione solo e limitatamente allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze ad esso correlate.

ARTICOLO 39 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è

considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari.

A tal fine nella "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO e SOMME DA PAGARE €" per ogni esemplare arboreo, viene indicata la dicitura "Per ogni esemplare (p.o.e.)".

Per le macchie miste spontanee, per le siepi interpoderali e per i filari di alberi campestri, la cui naturale misura è espressa come lunghezza, la dicitura "Per ogni esemplare" è da intendersi sostituita dalla seguente "Per ogni 10 metri di lunghezza, o frazione di essa arrotondate per eccesso", salvo diversamente disposto.

ARTICOLO 40 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da 25,00 euro a 500,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione.

Per quanto sopra esposto, vengono individuate diverse classi di gravità progressiva a seconda del diverso comportamento posto in essere dal soggetto responsabile della violazione.

La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per ognuna delle classi è indicata nella tabella denominata "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO e SOMME DA PAGARE €".

La predetta tabella riporta, in base alla classe di gravità del comportamento vietato posto in essere, l'importo previsto.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e risulti fondato l'accertamento anche a seguito dell'esame degli argomenti esposti negli scritti difensivi, l'autorità competente emette ordinanza ingiunzione, indicando anche le eventuali sanzioni accessorie.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanante sulla base del presente Regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

Resta fermo il potere della Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta anche in deroga a quanto previsto alla "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO e SOMME DA PAGARE €".

TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO e SOMME DA PAGARE €

ARTICOLO REGOLAMENTO	DESCRIZIONE E PRECETTI	MIN	MAX	Pagamento in misura ridotta L. 689/81 smi art. 16 -1 c Il pagamento della somma in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione
Tutti gli articoli	Ove non specificatamente previsto dalla presente tabella, per le violazioni al presente regolamento si applica	25,00 p.o.e.	200,00 p.o.e.	50,00 per ogni esemplare (p.o.e.)
ART. 8	ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PRIVATE	300,00 p.o.e.	498,00 p.o.e.	166,00 per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi art. 8.
ART. 9	CAPITIZZAZIONE DELLE ALBERATURE PRIVATE Capitizzazione senza autorizzazione	300,00 p.o.e.	498,00 p.o.e.	166,00 per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi art. 8.
ART. 10	POTATURA DELLE ALBERATURE PRIVATE	50,00 p.o.e.	300,00 p.o.e.	100,00 per ogni esemplare.
ART. 11	INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE	300,00 p.o.e.	498,00 p.o.e.	166,00 per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi art. 8.
ART. 12	TUTELA DELLE ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI			
	Mancanza di perizia del direttore dei lavori e Responsabile della Sicurezza	200,00 p.o.e.	450,00 p.o.e.	150,00 per ogni esemplare con obbligo di sostituzione ai sensi art. 8.
	Abbattimento di alberature con dimensioni del tronco superiore a 180 cm.	300,00 p.o.e.	498,00 p.o.e.	166,00 per ogni esemplare con obbligo di ripristino ai sensi

				art. 12, obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi dell'art. 41 lett. a)
ART. 13	CRITERI DI TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE E DEL VERDE NEI CANTIERI EDILI			
	Attività in <i>area di pertinenza</i> , non osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo	50,00 p.o.e.	300,00 p.o.e.	100,00 per ogni esemplare obbligo di sospendere o cessare l'attività entro l' <i>area di pertinenza</i> ai sensi art. 41 lett. a)
	Violazione delle prescrizioni	130,00 p.o.e.	330,00 p.o.e.	110,00 per ogni esemplare.
	Vietato spargere rifiuti, materiale da costruzione, materia cementizia, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio bentoniere e acidi	200,00	450,00	150,00 obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 41 lett. c)
ART. 15	DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE	150,00 p.o.e.	360,00 p.o.e.	120,00 per ogni esemplare obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 41 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 41 lett. c)
ART. 17	MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE	50,00 p.o.e.	300,00 p.o.e.	100,00 per ogni esemplare con obbligo di sostituzione in caso di morte della pianta.

ART. 18	DISTANZE	50,00 p.o.e.	300,00 p.o.e.	100,00 per ogni esemplare.
ARTT. 21 e 22	PREVENZIONE e SALVAGUARDIA FITOSANITARIA	50,00	300,00	100,00
ART. 24	USO DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI, INSETTICIDI E TRATTAMENTI FITOSANITARI	200,00	450,00	150,00
ART. 25	SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	50,00	300,00	100,00
ART. 27	DIVIETI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE	200,00	450,00	150,00
ART. 28	USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE RISERVATE AI CANI	150,00	360,00	120,00
ART. 29	ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE	300,00	498,00	166,00 Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 41 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 41 lett. c); obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specificata della stessa ai sensi art. 41 lett. d)
ART. 30	ALTRI USI ED INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE	130,00	330,00	110,00
ART. 31	GIOCO E ATTIVITA' SPORTIVE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE	50,00	300,00	100,00

ART. 33	DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI	130,00	330,00	110,00 Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 41 lett. a)
ART. 34	SALVAGUARDIA DELLE MACCHIE MISTE SPONTANEE, DELLE SIEPI INTERPODERALI E DEI FILARI DI ALBERI CAMPESTRI	200,00 p.o.e.	450,00 p.o.e.	150,00 per ogni esemplare con obbligo di ripristino ai sensi art. 8.
ART. 35	VERDE SPONDALE, FASCE FLUVIALI	300,00	498,00	166,00 Obbligo di sospendere o cessare l'attività ai sensi art. 41 lett. a); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 41 lett. c); obbligo di rimozione delle opere abusive ai sensi art. 41 lett. a)
ART. 36	OBBLIGHI DEI FRONTISTI	130,00	330,00	110,00
ART. 37	OBBLIGHI PER I LOTTI INEDIFICATI E SFALCIO TERRENI	200,00	450,00	150,00 obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi art. 41 lett. c); obbligo di fare ai sensi art. 41 lett. f) e con l'indicazione di quanto disposto dall'art. 37
ART. 38	VIGILANZA Rifiutare o impedire l'accesso alle aree da controllare	130,00	330,00	110,00

ARTICOLO 41 - SANZIONI ACCESSORIE

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ove previste, si applicano le seguenti sanzioni accessorie, indicate nella "TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO e SOMME DA PAGARE €".

In particolare, le sanzioni accessorie si distinguono in :

- a) obbligo di sospendere o cessare un'attività;
- b) obbligo di rimozione delle opere abusive;
- c) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- d) obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa;
- e) revoca dell'autorizzazione;
- f) obbligo di fare.

Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), d), e) sono immediatamente esecutive.

Per le sanzioni di cui alle lettere b) e c) può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'entità delle opere da compiere.

Per le sanzioni accessorie di cui alle lettere c) ed e), in caso di inottemperanza, il Sindaco ingiunge al trasgressore l'adempimento del suo obbligo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il Sindaco emette ordinanza per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e successivamente emette ordinanza-ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.

In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l'agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie per rimuovere il pericolo immediato, fatta salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare le spese anticipate in danno al trasgressore.

ARTICOLO 42 - VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO VERDE COMUNALE

Ogni danno arrecato, anche accidentalmente, alle alberature deve essere segnalato all'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano. Tutti i danni causati agli alberi devono essere risarciti secondo la seguente tabella:

- a) scortecciamento complessivo del tronco o del colletto – lieve (di misura inferiore al 25% della circonferenza del tronco dell'albero) **€ 250,00;**
- b) scortecciamento complessivo del tronco o del colletto- grave (di misura superiore al 25% della circonferenza del tronco dell'albero) **€ 500,00;**
- c) scortecciamento di andamento verticale valutato da perizia dell' Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano per un valore massimo di **€ 500,00;**
- d) Strappo di radici con macchine operatrici **€ 500,00;**
- e) Costipamento del terreno entro l'area di pertinenza dell'albero **€ 500,00;**
- f) Scortecciamento e lesioni al colletto (decespugliatore; traumi meccanici etc.) **€ 250,00**

Valore dell'albero (Va)

Vc = Valore commerciale albero di circonferenza tronco cm 20/24 (da listini e prezzari d'uso comune es. Assoverde) incluso il costo delle messa a dimora;

n = età stimata dell'albero danneggiato/abbattuto;

K = costi di abbattimento, trasporto, smaltimento e reimpianto (da listini e prezzari d'uso comune es. Assoverde);

$$Va = Vc * n + K$$



Quando l'albero sia gravemente danneggiato (scortecciamento superiore a 2/3 della circonferenza del tronco) e/o ritenuto potenzialmente pericoloso e sia necessaria la sua rimozione, il risarcimento corrisponderà al valore dell'albero, determinato secondo i parametri di cui alla tabella del presente articolo.

In tutti i casi in cui siano necessari interventi di cura o di messa in sicurezza delle alberature danneggiate, i costi da sostenere vengono aggiunti all'indennizzo indicato nella precedente tabella.

In tutti i casi in cui sia necessario procedere al ripristino della permeabilità del terreno e alla ricostituzione del manto erboso danneggiato, devono essere risarciti tutti i costi necessari al ripristino dello stato originario dei luoghi.

Sono comunque fatte salve tutte le sanzioni amministrative dovute.

ALLEGATO 1 – SCHEMA AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE



ALLEGATO 2 - ESEMPI DI OPERAZIONI CORRETTE E SCORRETTE IN CANTIERE

